

Polizia Locale

polizia.locale@terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 Carpi (Mo)
Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Prot. n./2021

Ordinanza n° 704/2021

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA A INTERVENTI DI MODIFICA DELL'ORDINARIA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SOLIERA (MO), PER LA PROSECUZIONE DI UN CANTIERE STRADALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SOLIERA, DAL GIORNO 15/11/2021 AL GIORNO 31/12/2021.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSA

PREMESSO che in data 06/11/2021, con protocollo n. 73329/2021, perveniva alla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine – Presidio di Soliera - da parte del Sig. Lo Bue Antonino, nato a Cammarata (AG) il 28/01/1968, residente a Pievepelago (MO) in via Maldella n. 53, per conto della ditta Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., con sede a Mirandola (MO) in via Minelli n. 14, richiesta di emissione di ordinanza stradale per la chiusura alla circolazione stradale di un tratto di sede stradale di via IV Novembre compreso tra le vie Grandi e Garibaldi, per la prosecuzione di lavori stradali relativi alla riqualificazione del centro storico comunale;

Ditta esecutrice dei lavori: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., con sede a Mirandola (MO) in via Minelli n. 14;

VISTE le caratteristiche tecniche e dimensionali del tratto sopra citato di via IV Novembre, carreggiata unica posta nel centro abitato di Soliera a ridosso della zona a traffico limitato, a senso unico di marcia con direzione ovest –est, dotata di parcheggi sul lato nord, con traffico quasi esclusivamente locale:

VISTA la determina di aggiudicazione n. 206 del 16/07/2019 e la determina di precisazioni n.253 del 12/09/2019 inerente l'aggiudicazione della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e Rivitalizzazione del centro storico di Soliera: da piazza Sassi a via IV Novembre e le porte d'ingresso al centro" , CUP: J39J15000400004 C.I.G. (1-2-3 fase): 8025149275 - CIG (solo 4A fase) 8025346506;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Soliera;

VISTI gli artt. 5, comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Unione Terre d'Argine;

VISTA la D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, a Soliera (MO),

DALLE ORE 07.00 DEL 15/11/2021 alle ore 07.00 del giorno 31/12/2021

IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA CARREGGIATA E SUL MARCIAPIEDE E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, CON L'ECCEZIONE DEI VEICOLI DIRETTI AL CANTIERE STRADALE INTERESSATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, IN VIA IV NOVEMBRE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE GRANDI E GARIBALDI, PER LA PROSECUZIONE DI LAVORI STRADALI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO COMUNALE.

In conseguenza del provvedimento di divieto di transito della circolazione stradale in via IV Novembre come sopra specificato conseguono, per il medesimo periodo temporale sopra indicato, le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

- **In via Don Minzoni all'intersezione con via Garibaldi, per i veicoli con direzione est, direzione obbligatoria a destra. A sinistra e diritto potranno svoltare i veicoli autorizzati all'ingresso in Zona Traffico Limitato (veicoli autorizzati dalla Polizia Locale, veicoli diretti al cantiere stradale, veicoli per carico e scarico merce ingombrante, veicoli di soccorso, veicoli dei servizi pubblici essenziali, di polizia e polizia locale) ed inoltre a sinistra potranno svoltare i veicoli diretti nel tratto di via Garibaldi compreso tra le vie Don Minzoni e IV Novembre. L'uscita dei veicoli da P.zza F.lli Sassi avverrà tramite via Papa Giovanni XXIII°;**
- **In via Garibaldi nel tratto compreso tra le vie Don Minzoni e IV Novembre la circolazione avverrà a senso unico di marcia con direzione nord. Adiacente il margine ovest della carreggiata sarà presente un parcheggio riservato ai veicoli autorizzati all'accesso alla zona traffico limitato per il Comune di Soliera, con autorizzazione esposta;**
- **In via Garibaldi nel tratto compreso tra le vie Don Minzoni e Marconi permane la circolazione a senso unico di marcia con direzione sud;**
- **In via IV Novembre nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e P.zza F.lli Sassi la circolazione avverrà a senso unico di marcia con direzione est.**

SI INTENDONO ABROGATE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA PRESENTE ORDINANZA.

Ditta esecutrice dei lavori: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., con sede a Mirandola (MO) in via Minelli n. 14.

PRESCRIZIONI

1. Sara' cura della ditta richiedente/esecutrice dei lavori provvedere ad intervenire sulla preesistente segnaletica stradale verticale ed orizzontale al fine di rendere esecutive e pubbliche le modifiche all'ordinaria circolazione stradale sopra specificate;
2. Quando il cantiere stradale in questione verrà eliminato, e' fatto obbligo alla ditta richiedente/esecutrice dei lavori di ripristinare la direzione di marcia dei veicoli NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E LA SOSTA DEGLI STESSI NELLE VIE ININTERESSATE IN RELAZIONE ALLO STATO DEI LUOGHI ESISTENTE PRIMA DELLA EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, COMPRENDENDO ANCHE IL CONSEGUENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE;
3. *La segnaletica stradale di "segnale verticale di DIVIETO DI SOSTA" integrata con pannelli indicanti la RIMOZIONE FORZATA, con, se necessario, FRECCE DI "INIZIO e FINE", CON L'INDICAZIONE TEMPORALE "DALLE ORE..... DEL GIORNO..... ALLE ORE DEL GIORNO.....", dovrà essere collocata ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA DATA DELL'INIZIO DEL DIVIETO STESSO, con relativa comunicazione della collocazione al Presidio di Polizia Locale di Soliera al numero di telefono 059/566907 o al numero di fax 059/859390 o all'indirizzo e-mail istituzionale;*

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

4. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni ecc.) qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici consentiti ordinari previsti dalla normativa vigente, è consentita:

- a. Dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
- b. Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- c. Festivi, nessuna fascia ordinaria consentita.

SOLO PER OPERE E LAVORI

5. Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorio del Comune di Soliera;

- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Isp. S. Magnanini Lorella;

- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs 2 Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- $\frac{1}{2\pi}$ Albo pretorio On Line del Comune di Soliera;
- $\frac{1}{2\pi}$ Albo Pretorio On Line Unione Terre d'Argine;
- $\frac{1}{2\pi}$ Carabinieri di Soliera;
- $\frac{1}{2\pi}$ Settore Lavori Pubblici del Comune di Soliera;
- $\frac{1}{2\pi}$ Modena Soccorso 118;
- $\frac{1}{2\pi}$ AIMAG S.p.A.;
- $\frac{1}{2\pi}$ Ufficio Staff del Sindaco del Comune di Soliera;
- $\frac{1}{2\pi}$ VV.FF. di Modena;
- $\frac{1}{2\pi}$ Croce Blu - Soliera;
- $\frac{1}{2\pi}$ Prefettura di Modena;
- $\frac{1}{2\pi}$ Ditta Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A..

Soliera lì, 10/11/2021

**Il Dirigente Comandante
di Polizia Locale
Dott. Davide GOLFIERI**